

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1691 del 30/03/2017
Oggetto	R.R. n. 41/01 ART. 27 <i>in</i> PROC. PC05A0002/13RN01 - SINADOC 5493/2017 <i>in</i> LECCHI VITTORIO - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE PER USO DOMESTICO NEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1713 del 28/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: R.R. n. 41/01 ART. 27 – PROC. PC05A0002/13RN01 - SINADOC 5493/2017 – LECCHI VITTORIO - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE PER USO DOMESTICO NEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC)

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. – Capo II “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela

delle acque”;

- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;

TENUTO CONTO de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del

30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 14819 assunta in data 18/11/2008 dal Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del F. Po - Regione Emilia-Romagna, è stata rilasciata al sig. Lecchi Vittorio, residente in Comune di Ponte dell'Olio (PC), C.F. LCCVRT58B24C079W, la concessione (proc. PC05A0002) per la derivazione di acqua pubblica superficiale per una portata massima di 1 l/s e per un quantitativo non superiore a 222 mc/anno da utilizzare ad uso domestico ed irrigazione orto, ed esercitata in Comune di Ponte dell'Olio (PC), loc. Molino Croce su terreno demaniale posto a fronte dei terreni contraddistinti dal mappale 354, del foglio 34, del C.T. di detto comune, sponda destra idraulica del T. Nure;
- che la suddetta concessione, è stata rilasciata ai sensi dell'art. 36, del R.R. n. 41/01, quale "*concessione con procedura semplificata*", con scadenza al 31.12.2013;
- che il concessionario ha provveduto, sulla base di quanto disposto dalle norme regionali, alla corresponsione dei **canoni** dovuti dal 2005 al 2017 ed ha costituito il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione richiamata in premessa, per un importo pari ad €. 51,65;

PRESO ATTO che con domanda pervenuta al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del F. Po - Regione Emilia-Romagna, in data 8/11/2013 (assunta in pari data al prot. RER n.277315), il medesimo Sig. Lecchi Vittorio ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui sopra (proc. PC05A0002);

ACCERTATO che l'istante ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria;

VERIFICATA inoltre la compatibilità con la DGR 1195/2016 che dà attuazione operativa alla "Direttiva derivazioni";

RILEVATO, sulla base dell'istruttoria esperita e a norma dell'art. 27 del RR 41/01, che nulla osta al rinnovo della suddetta concessione in quanto non sono sopravvenuti ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè motivi riconducibili a cause di diniego di cui all'art. 22 del citato R.R. 41/01 e che si possa procedere al rinnovo della richiamata concessione sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dal nuovo contesto normativo, di procedere alla stesura di un nuovo Disciplinare di concessione che stabilisca le condizioni e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale di che trattasi ridefinendo, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale;

RITENUTO infine, che a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*" ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di assentire, al sig. Lecchi Vittorio residente in Comune di Ponte dell'Olio (PC), C.F. LCCVRT58B24C079W, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione cod. Proc. PC05A0002/13RN01, per la derivazione di acqua pubblica superficiale, già riconosciuta con determinazione n. 14819 in data 18/11/2008 dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po - Regione Emilia-Romagna;
2. di approvare il nuovo Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data (01/01/2014) successiva alla data di scadenza del precedente titolo e, pertanto, fino alla data del **31/12/18**;
4. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo l'accettazione del disciplinare da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e costituzione dell'integrazione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto dal nuovo contesto normativo;"
5. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
7. Di dare atto infine che:
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione

fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
Adalgisa dr.ssa Torselli (*)

() Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.*



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata con procedura semplificata al sig. Lecchi Vittorio residente in Comune di Ponte dell'Olio (PC), C.F. LCCVRT58B24C079W - Codice Procedimento **PC0750002/13RN01**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata media 1 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 222 mc/anno.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso domestico, irrigazione orto.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su area demaniale posta in sponda destra idraulica del Fiume Trebbia e, precisamente:

- in Comune di Ponte dell'Olio, loc. Molino Croce, a fronte dei terreni contraddistinti dal Mappale 354, del Foglio 34, del C.T. di detto comune, coordinate geografiche UTM fuso 32 1. (X)= 1548415 - (Y)= 4.965708;

Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere mobili**, utilizzando una pompa di aspirazione che, mediante tubi di pescaggio del diametro di 25 mm posto direttamente nell'alveo del Torrente Nure, convogliano l'acqua all'impianto di irrigazione.

La localizzazione e la descrizione della derivazione risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda di concessione agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 4

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV estivo, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul Torrente Nure, è fissato nella misura di **0,48 mc/sec (480 l/sec)** determinati nel rispetto delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e con riferimento alle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Torrente Nure, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Torrente Nure, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, stabilito in 480 l/s potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 – La durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 5 a decorrere dal 1/01/2014 e pertanto fino alla data del **31/12/2018**, fatto salvo il diritto alla rinuncia da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 7, del presente disciplinare.

6.3 La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART. 7 CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - L'importo del canone da versare per le annualità successive al 2017 è soggetto all'adeguamento derivante dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 1792/2016, che ha fissato in euro 12 (dodici) l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo, dando atto di quanto stabilito all'art. 8, comma 1, della L.R. 2/2015, che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per cui l'importo complessivo dei canoni dovuti da corrispondere anticipatamente è pari ad **€. 12**.

7.2 - Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale ed il canone da corrispondere, a norma dell'art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004, è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica in quanto, l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

7.3 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.4 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.5 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 - Il Concessionario, prima del ritiro del presente provvedimento, dovrà provvedere ad integrare il deposito cauzionale (di € 51,65), già versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione originaria (PC05A0002), di **ulteriori € 198,35** fino alla concorrenza dell'importo minimo pari ad € 250,00 a norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015.

8.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

8.4

ART. 9 OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità

delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.4 - Stato delle opere - Il sistema di prelievo deve essere mantenuto in condizioni di efficienza ed in buono stato e non arrecare danni a terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

9.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

La Struttura concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche per il ripristino dei luoghi a proprie spese nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

9.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

9.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR n. 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.